



## BREVE INFORMAZIONE

### Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (Concordato sulle borse di studio)

#### Iniziata la procedura di adesione dei cantoni al Concordato sulle borse di studio

L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio) è un accordo tra i cantoni (secondo l'art. 48 Cost.). Il suo scopo è l'armonizzazione delle 26 legislazioni cantonali in materia di borse di studio.

Il 18 giugno 2009 l'Assemblea plenaria della CDPE ha approvato il concordato sulle borse di studio e ha avviato le procedure di adesione nei cantoni. Ogni cantone decide quando ratificare l'Accordo. Nella maggior parte dei cantoni è il parlamento che si pronuncia e la decisione è soggetta a un referendum facoltativo.

Con l'adesione i cantoni s'impegnano a rispettare i principi e gli standard minimi dell'Accordo e ad adattare la propria legislazione cantonale.

Prima dell'adozione dell'Accordo è stata promossa una consultazione tra tutti i cantoni (da novembre 2007 a maggio 2008). 23 governi cantonali hanno accolto favorevolmente la creazione di un accordo sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio e hanno approvato nel suo insieme il progetto messo in consultazione.

#### Cos'è un Concordato?

Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione federale i cantoni possono concludere degli accordi tra loro (concordato). Gli accordi intercantonali sono validi strumenti per regolamentare la collaborazione tra i cantoni.

#### Quando entra in vigore il concordato?

Il concordato entrerà in vigore appena sarà stato ratificato da dieci cantoni. Essi avranno allora cinque anni per procedere agli aggiustamenti richiesti. I cantoni che lo ratificheranno successivamente avranno un termine transitorio di tre anni.



#### Il contesto

Il settore delle borse di studio è essenzialmente un ambito di competenza cantonale. I cantoni concedono circa 280 milioni di franchi all'anno sotto forma di assegni e 30 milioni sotto forma di prestiti. I calcoli alla base di questi contributi derivano dalla legislazione cantonale in materia di borse di studio.

Le leggi si sono parzialmente uniformate in questi ultimi anni sulla base di un modello di

legge pubblicato dalla CDPE nel 1997 come raccomandazione. Il contributo alle spese dei cantoni assicurato dalla Confederazione in base alla Legge sulle indennità di studio del 1965 ha pure avuto un effetto di armonizzazione per un determinato numero di principi.

### **Cosa cambia a causa della NPF**

A seguito della riforma della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPF), quest'ultima a partire dal 1° gennaio 2008 non sostiene più il finanziamento delle borse di studio del grado secondario II. Il suo contributo riguarda unicamente le formazioni di grado terziario e si basa sulla nuova Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria promulgata nel 2006, legge che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

In precedenza la Confederazione sussidiava direttamente alcuni oneri assunti dai cantoni in materia di borse di studio con un importo di circa 75 milioni di franchi all'anno. A partire dal 1° gennaio 2008 il contributo forfetario versato per subsidiare le borse di studio per il settore terziario è di circa 25 milioni di franchi annui (chiave di riparto = popolazione cantonale). Questa somma copre circa il 16% del costo delle borse di studio per il settore terziario. Un finanziamento supplementare potrebbe avvenire tramite dei versamenti non destinati a delle spese precise nell'ambito della perequazione finanziaria.

### **Gli elementi essenziali del concordato**

L' «Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio» riguarda il grado secondario II e il grado terziario. Esso stabilisce per la prima volta su scala nazionale dei principi e degli standard minimi per la concessione delle borse di studio. L'adesione dei cantoni al concordato implica un adeguamento delle legi-

slazioni cantonali nell'ambito delle borse di studio, mantenendo comunque una certa autonomia. Un'armonizzazione sarà così realizzabile su dei punti importanti e i cantoni manterranno comunque la possibilità di considerare delle situazioni particolari. I cantoni rurali/periferici contano ad esempio più persone aventi il diritto a una borsa di studio rispetto a quelli che offrono un'ampia scelta di formazioni; la percentuale di studenti varia da un cantone all'altro e da una regione linguistica all'altra, ecc.

### **Quali modifiche implica il concordato?**

L'adesione di un cantone al concordato implica delle modifiche della legislazione cantonale. Una serie di articoli dell'Accordo sanciscono delle regole che sono già oggi applicate nella maggioranza dei cantoni o perlomeno in una parte di loro. L'Accordo generalizza dunque una soluzione precisa. Altre disposizioni, tuttavia, comporteranno delle modifiche in molti cantoni, ad esempio quelle che estendono la possibilità di ricevere una borsa di studio anche a persone con un permesso di dimora (se soggiornano da almeno cinque anni legalmente in Svizzera), quelle che danno la possibilità di avere un certo reddito senza una riduzione della borsa di studio oppure quelle che assimilano la formazione professionale superiore alle formazioni iniziali.

### **Qual è il campo di applicazione dell'Accordo?**

L'Accordo riguarda le borse di studio versate per la formazione iniziale del grado secondario II e del grado terziario. Per il grado terziario si tratta delle seguenti categorie:

- i bachelor e i master delle università e delle scuole universitarie professionali (alte scuole pedagogiche comprese);
- gli esami professionali federali e gli esami professionali federali superiori, così come le formazioni assicurate dalle scuole superiori.

Sono pure considerati come formazione iniziale i curricula universitari ai quali si accede con un diploma di formazione professionale superiore.

L'Accordo non riguarda la formazione continua o le seconde formazioni, ma i cantoni versano di regola delle borse di studio anche in questo caso.

#### **Una borsa di studio: cos'è?**

Le borse di studio (assegni di studio o prestiti) sono versate a titolo sussidiario, cioè quando una persona in formazione non dispone di risorse sufficienti. Non si tratta in questo caso unicamente delle sue risorse, ma anche del sostegno finanziario che possono assicurarle la famiglia (genitori, coniuge...) o altre fonti di finanziamento (fondazioni, ecc.). A dipendenza del reddito è possibile ricevere un'intera borsa di studio oppure una parte o addirittura niente.

#### **Assegni di studio o prestiti?**

Per una prima formazione di grado secondario il viene di principio dato un assegno di studio, al grado terziario i cantoni possono attribuire 1/3 della borsa di studio sottoforma di prestito.

#### **Chi verserà le borse di studio?**

Generalmente è il cantone nel quale sono domiciliati i genitori (o i titolari dell'autorità parentale) che verserà le borse di studio. Questo accade già in tutti i cantoni, ma con l'Accordo questa modalità diventa vincolante.

#### **Quali sono gli standard minimi da rispettare?**

Gli standard minimi da rispettare sono quelli indicati dall'Accordo: ogni cantone può tuttavia decidere di andare oltre.

Ecco i principali standard minimi previsti nell'Accordo:

- **Aventi diritto:** l'Accordo stabilisce in parte uno status quo (persone di cittadinanza svizzera e domiciliate in Svizzera, permesso C, ...). L'apertura del diritto a persone in

possesso di un permesso di dimora (permesso B) che soggiornano da almeno cinque anni legalmente in Svizzera è invece una novità per diversi cantoni.

- **Limite d'età:** i cantoni possono fissare un limite d'età per aver diritto a una borsa di studio. Questo limite non deve però essere inferiore ai 35 anni all'inizio della formazione.
- **Durata del sostegno finanziario:** durata regolamentare degli studi più due semestri. È autorizzato anche un cambiamento di curriculum senza obbligo di motivazione.
- **Libera scelta:** la libera scelta della formazione resta assicurata. Quando ad essere considerata non è la formazione meno onerosa, il calcolo della borsa di studio deve considerare almeno i costi che sarebbero intervenuti nel caso di scelta della formazione meno costosa.
- **Massimo:** in rapporto alla normativa federale (che è stata in vigore fino al 1.1.2008), gli importi massimi previsti per le borse di studio sono aumentati. Si è passati ad esempio da 13'000 a 16'000 franchi per un'intera borsa di studio per una persona che segue una formazione terziaria. Ogni cantone può prevedere degli importi maggiori, ma in nessun caso degli importi inferiori.
- **Formazioni con strutture particolari:** la concessione della borsa di studio terrà debitamente conto della strutturazione della formazione (per es. formazione fortemente strutturata che impedisce di svolgere un'attività professionale in parallelo o formazione a tempo parziale).

#### **Su quale modello deve basarsi il calcolo delle borse di studio ?**

Differenti modalità sono applicate oggi da un cantone all'altro per calcolare l'importo delle borse di studio. L'Accordo prevede un sistema basato sulla differenza da colmare: il calcolo

dell'importo della borsa di studio parte dalla differenza tra le risorse disponibili (risorse proprie e di terzi) e le risorse necessarie al sostentamento e alla formazione.

Un'altra novità è data dal fatto che un proprio reddito non può comportare la riduzione dell'importo della borsa, ovviamente fino a un certo limite.

**| Per saperne di più**

[www.cdpe.ch](http://www.cdpe.ch) > Attività > Borse di studio